



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 22

in data: 29.07.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19.00** presso Auditorium "A. Moro" – Viale Regina Margherita n. 4, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) ANGELI ROBERTO	Presente	11) STORCHI GIUSEPPE	Presente
2) MONTANARI LINO	Assente	12) MUTO SALVATORE	Presente
3) MOLON CLAUDIA	Assente	13) PAPPADIA ANTIMO	Presente
4) FACCHINI MARIANNA	Presente		
5) ZANONI IVAN	Presente		
6) LEARDINI GIORGIA	Presente		
7) DAOLIO INGRID	Assente		
8) MARINELLI CHIARA	Presente		
9) DE PRIZIO GAETANO	Presente		
10) SCARAVELLI GAETANO	Presente		

Totale presenti: 10

Totale assenti : 3

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARCH. ANGELI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 22 in data 29.07.2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Oliverio Maria Luisa, Michelini Aldo e Arioli Livia.

Esce il consigliere Montanari Lino del gruppo “CentroSinistra per Reggio – Angeli Sindaco”.
Presenti n. 10 consiglieri.

Relaziona il Sindaco e l'assessore Oliverio Maria Luisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 6/4/2016 sono state approvate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) rimaste valide ed efficaci dall'anno 2016 all'anno 2019 :



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,5 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



<p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO PENSIONATI</p> <p>Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none">- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
---	---



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<p>0,45 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE-FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00</p> <p>rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u>.</p>
<p>0,77 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2016. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI 1° GRADO IN LINEA RETTA per cui la base imponibile IMU è ridotta del 50%:</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

0,8 per cento	FABBRICATI ABITATIVI A DISPOSIZIONE: Si applica alle unità abitative di tipologia da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione nel corso dell'anno 2016 del possessore e rimaste vuote per un periodo continuativo superiore a due anni , da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria).
0,8 per cento	AREE FABBRICABILI e TERRENI AGRICOLI tenuto conto che sono ESENTI i terreni agricoli che: <ul style="list-style-type: none">- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
0,77 per cento	ALIQUOTE FABBRICATI categorie catastali "C/1" e "C/3" e "D" (esclusi i D/5) : Si applica ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi i D/5) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" non locati e utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale o concessi dagli stessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado a condizione che siano da questi utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento della propria attività produttiva . La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.
0,8 per cento	IMMOBILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI : <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• immobili appartenenti al gruppo catastale "D" locati o non utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale o non concessi dagli stessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado
0,79 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI

PRESO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n.67 del 27/12/2019 sono state approvate le seguenti aliquote imu per l'anno 2020 :



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p style="text-align: center;">6,0‰</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ESENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESENTE

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013. **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA** fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<p>8,6‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>8,60 ‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>8,6‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p> <p><u>Per i COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA la base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<p>8,6‰</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)
<p>8,6‰</p>	<ul style="list-style-type: none">• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>Per la tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 – si precisa :</p> <ul style="list-style-type: none">- il 7,60‰ quale quota riservata allo Stato;- l' 1,00‰ quale quota riservata al Comune



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

8,6‰	TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI <u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
8,6‰	ALIQUOTA ORDINARIA PER IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 6/04/2016 sono state approvate per l'anno 2016, rimaste efficaci e vigenti sino all'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati;
- 1) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO CHE il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU le risorse per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

VISTO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p style="text-align: center;">6,0‰</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ESENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI.

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESENTE

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale.**



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<p>8,6‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><u>Per i COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA la base imponibile IMU è ridotta del 50% ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge n.160/2019</u></p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il comodato. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p>8,60 ‰</p>	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI. Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A/10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Si applica altresì agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili, ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la locazione a canone concordato. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p>8,60 ‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

1,00‰	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge n.160/2019.
2,5‰	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
8,6‰	TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI <u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u> <ul style="list-style-type: none">- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
8,6‰	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D , esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo: 0,76 % quale riserva allo Stato; 1,00 % quale riserva al Comune.

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione;

VISTO la deliberazione di G.C.n.43 del 9/3/2020 di nomina del funzionario responsabile ai sensi dell'art.1 comma 778 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, Giacomo Spatazza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Finanziario dell'Area Bilancio e Affari Finanziari Dott.ssa Vezzani Virna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 9 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Muto Salvatore del gruppo "Ricostruiamo Reggio") e n. 1 voto astenuto (Pappadia Antimo del gruppo "Movimento 5 Stelle – Iblogdellestelle.it"), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6,0‰	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



ESENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI.

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESENTE

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale.**



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<p>8,6‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><u>Per i COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA la base imponibile IMU è ridotta del 50% ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge n.160/2019</u></p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il comodato. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p>8,60 ‰</p>	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI. Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A/10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Si applica altresì agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili, ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la locazione a canone concordato. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p>8,60 ‰</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

1,00‰	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge n.160/2019.
2,5‰	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
8,6‰	TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI <u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u> <ul style="list-style-type: none">- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.
8,6‰	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D , esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo: 0,76 % quale riserva allo Stato; 1,00 % quale riserva al Comune.

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) DI INDIVIDUARE Responsabile del Procedimento il dott. Giacomo Spatazza - Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;

D) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DELIBERA INOLTRE

L'immediata esigibilità della delibera, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000.

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 9 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Muto Salvatore del gruppo "Ricostruiamo Reggio") e n. 1 voto astenuto (Pappadia Antimo del gruppo "Movimento 5 Stelle – Ilblogdellestelle.it"), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addi _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addi _____

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO
